



allegato 1 all'atto reg. to a
Pordenone il 03-06-2024 al
n° 968 Mod. 3 con
liquidati € ESATTE di cui
per imposta IPOT. €

STATUTO SOCIALE

Denominazione - sede - Scopo - Colori sociali

1. Costituzione e sede

È costituita l'associazione denominata "A.S.D. RUGBY SAN VITO AL TAGLIAMENTO con sede in San Vito al Tagliamento (PN) Via Altan 37; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3. Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopi dell'associazione

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del rugby e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere

attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale;

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività:

- a) pallamano, boccia, wheelchair rugby, calcio, calcio a cinque, tennistavolo, pallavolo, para volley e pallacanestro;
- b) diffondere la pratica nei diversi impianti sportivi;
- c) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani;
- d) promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. L'associazione potrà, inoltre reperire e gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

È espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni, aventi scopi analoghi.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni sportive e non per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

5. Colori sociali

I colori sociali sono bianco/rosso.

6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti o comportamento democratici.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente "Associazione". Potranno, infine, essere soci enti-pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.



Handwritten signatures and notes on the left margin.



Le modalità di iscrizione all'associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dal 1° settembre dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

A) Soci benemeriti coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo

dell'Associazione.

B) Soci ordinari coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il minore esercita il diritto di partecipare nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

9. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

10. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

- b) per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

11. Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il revisore dei conti;
- il segretario generale.

Assemblea

12. Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione, in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria,

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

13. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee sono convocate con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito per lettera o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la certezza della comunicazione, indirizzata a tutti i soci a cura della presidenza e con avviso da affiggersi presso la sede sociale; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

14. Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.



Dotto
Ben



L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, o in mancanza da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

15. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

16. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il revisore dei conti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIR (Federazione Italiana Rugby) o di altre Federazioni sportive alla quali deciderà di aderire e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia;

in sede straordinaria:

- g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Consiglio direttivo

17. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
- i) nominare il vicepresidente.
- l) di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

18. Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo



David Bistoz

Paolo Lino Seno



ha facoltà di procedere per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del consiglio direttivo decadranno se non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

19. Riunioni del Consiglio

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario generale.

In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di garanzia o altri, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Presidente

20. Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

21. Elezione del presidente.

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato del consiglio direttivo il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

22. Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea ed esercita il controllo contabile dell'attività sociale; aiuta il segretario nella preparazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Dura in carica tre anni.

23. Segretario dell'associazione

Il segretario generale dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio tra i soci dell'associazione.

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttiva per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Allo stesso è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

Lavoratori e volontari

24. Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



David Gotti
Antonio

Finanze e patrimonio

25. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

26. Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi del CONI, delle Federazioni sportive di appartenenza, da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi e dal presente statuto come la gestione di strutture sportive e impianti accessori.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

27. Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e/o indirettamente connesse.

28. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

29. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte.

Norme finali e generali

30. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.

31. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

32. Clausola compromissoria

Qualunque controversia-sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato-irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio



Handwritten signature

Handwritten signature



arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Rugby. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

33. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Barolom Benu

Dario Pottz

